

## **La Scuola Media ad Indirizzo Musicale: dalle origini ad oggi**

L'indirizzo musicale nella Scuola Media nasce con il decreto ministeriale 8 settembre 1975, che stabilisce l'istituzione sperimentale dei corsi triennali ad orientamento musicale in Lombardia e prosegue nei quattro anni successivi, interessando varie regioni con specifici decreti riguardanti le singole realtà scolastiche.

Il 3 agosto 1979 viene emanato il D.M. che permette una vasta diffusione dei corsi sperimentali su tutto il territorio nazionale e che unifica e riordina (e forse anche limita) l'intera legislazione precedente.

Questa esperienza ebbe indubbiamente un ruolo positivo nella diffusione della cultura musicale, ma la normativa, alla luce delle mutate condizioni socio-culturali, necessitava di ulteriori e significativi adeguamenti.

A tale proposito, da più parti, in convegni, dibattiti e incontri di studio, (Convegno nazionale SIEM 1987, Convegno nazionale di Borgosesia 1991, Convegni di Latina e Fabriano 1991, Convegno IRRSAE Lombardia 1992, Seminari di Desenzano 1993, Convegno di Bari 1994, Corso annuale per formatori della sperimentazione IRRSAE 1994/1995) si erano affrontate le tematiche relative agli ambiti, alle finalità e agli indirizzi dell'apprendimento strumentale, alla figura, al ruolo, alle modalità di reclutamento del corpo docente e agli aspetti organizzativi; inoltre forti erano le aspettative riguardo la possibile istituzionalizzazione di questi corsi, da troppo tempo relegati allo status di sperimentazione.

Ed ecco che il 13/2/96 è emanato un decreto ministeriale che disciplina ex novo la sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale: l'apprendimento dello strumento viene inserito, a pieno titolo, nel progetto educativo, formativo ed orientativo della scuola media costituendone parte integrante, insieme con l'educazione musicale. I corsi sperimentali si realizzano nell'ambito della programmazione educativo - didattica degli organi collegiali, in sintonia con la premessa ai programmi della Scuola media. Viene definitivamente sciolta la polarità tra formazione professionale e formazione dell'obbligo, a favore di quest'ultima, così, differentemente del precedente decreto, non vi è cenno al modello delle Scuole medie annesse ai Conservatori. La stessa circolare che accompagna la nuova normativa (C.M. N° 95 del 29/2/96) considera improprio dare un taglio preprofessionalizzante ad un insegnamento inserito in un segmento scolastico le cui finalità sono squisitamente educative, quale la scuola media dell'obbligo.

La specificità di questi corsi viene peraltro valorizzata quando se ne afferma la propedeuticità alla prosecuzione degli studi musicali, quando è ribadita la particolarità del ruolo e della professionalità del docente di strumento e quando nell'allegato A, vengono formulati gli obiettivi disciplinari che l'alunno deve acquisire nel percorso triennale: corretta impostazione strumentale, abilità di lettura e di esecuzione.

Diventa quindi chiaro per tutti i docenti che il percorso d'apprendimento strumentale ha pari dignità formativa ed educativa delle altre materie e si attua in stretto collegamento con il progetto educativo d'istituto. Perciò deve essere completa la partecipazione agli organi collegiali, in fase di programmazione e valutazione e ai fini del raccordo interdisciplinare tra l'esperienza musicale e le materie del curriculum.

Differentemente dal D.M. del 1979 le modalità di attuazione della lezione di strumento e dell'ascolto partecipativo sono definite all'interno della programmazione del consiglio di classe.

Per quanto riguarda l'attività di valutazione, i docenti esprimono un articolato giudizio sia periodicamente che dopo la verifica dei risultati in sede di scrutini e d'esame, al termine del quale verrà rilasciato l'attestato di frequenza.

E inoltre, finalmente, la normativa riconosce l'importanza della pratica della musica d'insieme che poteva essere attuata, in ragione di una quota non superiore al 20% del monte orario complessivo, che prevedeva un'ora individuale di strumento e una di solfeggio.

La svolta determinante si ha con la Legge 124/99 che all'art. 11 comma 9 prevede "la riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale"; il decreto attuativo che segue è il n°201, datato 6 agosto 1999 in cui all'art. 1 leggiamo che "l'insegnamento dello strumento costituisce arricchimento ed integrazione interdisciplinare dell'educazione musicale nell'ambito della programmazione educativo - didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media". Rispetto al D.M. 13/2/1996 il docente non è più vincolato alla singola ora di lezione individuale, ma può destinare le sue ore di insegnamento "alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest'ultimo insegnamento - un'ora settimanale per classe - può essere impartito anche per gruppi strumentali", come recita l'articolo 3.

Il decreto sembra quindi snellirsi, liberandosi di molte delle normative e regolamentazioni presenti nella precedente normativa e lasciando ampia autonomia gestionale agli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche, come anche la scelta delle specialità strumentali.

L'articolo 9 istituisce quindi la classe di concorso di "strumento musicale nella scuola media", novità di considerevole portata nel quadro del precariato nazionale.

Al decreto è allegata infine una trattazione (allegato A), articolata in sette parti approfondite che contribuisce a disegnare la professionalità del docente; le prime sei rappresentano un impianto di programmazione curricolare, in cui si affrontano gli orientamenti formativi, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti fondamentali, le competenze e i criteri di valutazione e le esemplificazioni metodologiche, in cui il docente è chiamato ad utilizzare diversi strumenti metodologici, quali la pratica vocale, la pratica del solfeggio, l'ascolto, l'uso delle tecnologie e su tutte, la pratica della musica d'insieme; mentre la settima è riferita alle singole specialità strumentali, in cui vengono definiti gli standard di livello richiesti alla fine del triennio.

Il decreto ha aperto prospettive lavorative certamente prima insperate per noi docenti di strumento e ha permesso a centinaia di musicisti precari di conquistare il fantomatico "posto fisso". D'altra parte il panorama scolastico italiano è soggetto a continui sconvolgimenti: se per un verso la riforma del sistema musicale sembrerebbe (anche se non a chiare lettere) salvare definitivamente le scuole ad indirizzo musicale, dall'altro lato la nostra è sempre una disciplina tra le "facoltative ed opzionali".

E' ovvio quindi che sta a noi docenti il compito di difendere i traguardi così faticosamente raggiunti ed evitare di compiere pericolosi passi indietro, così come siamo noi i primi ad essere chiamati in causa: per questo la nostra professionalità deve essere delle più elevate ed adeguata ai nostri compiti.

a cura di Carla Canitano

Fonte <http://www.chitarraedintorni.eu>